

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



Control editing Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

I titoli di credito



I titoli di credito in generale

- La disciplina è contenuta negli artt. 1992-2027 c.c.;
- R.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in materia di cambiale;
- R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in materia di assegno bancario e circolare;
- L. 42/96 e r.d. 42/239, in materia di titoli azionari



Al di là di quanto stabilito dalla legge, è possibile che l'autonomia privata crei figure atipiche di titoli di credito?

I titoli di credito in generale

funzione

Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet



Art. 1260 c.c., della cessione del credito



Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

I titoli di credito in generale

La cessione però mostra notevoli inconvenienti, quali, ad esempio, la notifica o l'accettazione al debitore ceduto, le eccezioni che il debitore può opporre al cessionario. Ciò genera incertezza nella circolazione della ricchezza.



Regole più semplici, invece, sono previste per la circolazione di beni mobili.

Art. 1376 c.c.: Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato



Art. 1153 c.c.: [I]. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

[II]. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.

[III]. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

I titoli di credito in generale

L'incorporazione del diritto nella cosa (mobile), cioè nel documento, determina le seguenti conseguenze



Chi acquista il documento diventa titolare del diritto in esso menzionato

Il titolo di credito può essere fatto valere solo per ciò che contiene nella sua lettera

Il possesso materiale determina il legittimato all'esercizio del diritto cartolare

I titoli di credito in generale. autonomia

Nello specifico:

- 1) Chi acquista il documento diventa titolare del diritto in esso menzionato, anche se ha acquistato a *non domino*.

Art. 1994 c.c. [I]. Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

Si evita così ogni rischio connesso alla circolazione del credito mediante mera cessione



I titoli di credito in generale. letteralità

Il titolo di credito può essere fatto valere solo per ciò che contiene nella sua lettera.

Art. 1993 c.c.: [I]. Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul *contesto letterale del titolo* [...]



I titoli di credito in generale. legittimazione

Il possesso materiale determina il legittimato all'esercizio del diritto cartolare.

Art. 1992 c.c.: [I]. Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.



→ Legittimazione diversa per i titoli all'ordine, al portatore e nominativi

I titoli di credito in generale. vincoli

- I vincoli sul titolo:

Art. 1997 c.c.: [I]. Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.



I titoli di credito in generale

Titoli causali




Le azioni societarie sono titoli causali; presuppongono di un ben determinato rapporto giuridico

Titoli astratti



La cambiale è un titolo astratto; la sua emissione può variamente atteggiarsi

Come nasce un titolo di credito?



La creazione del titolo di credito

Tizia, compratrice



acquista uno stock di merce



Caio, venditore



Rapporto fondamentale o causale



La creazione del titolo di credito



- 1) Tizia e Caio si accordano (convenzione di rilascio) che la prestazione dovuta dal primo al secondo sarà impressa in un titolo di credito.
- 2) Quindi Tizia rilascerà a Caio, in caso di vendita con pagamento differito, un pagherò cambiario.



Il titolo di credito rilasciato schematizza, in forma semplificata, quanto Tizia dovrà a Caio.

Auguri! E' nata una cambiale e questa rappresenta quanto l'emittente dovrà rendere al primo prenditore o, se questa circola, a chi ne sarà legittimato.

LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE

AL *Al* (SCADENZA) *pag* per qu *per qu*


di Lit. *di Lit.*

NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE (IN LETTERE)

CAP LOCALITÀ PROV.

(art. 4 R.D. n. 1689/1933 e R.L. n. 349/1973)

La teoria unitaria e mista



Questione: cosa accade se il titolo di credito non circola e resta nelle mani del primo prenditore? Quali le conseguenze?

Se il titolo circola, lo stesso acquisterà l'autonomia prevista dall'art. 1994 c.c.!

Se il titolo non circola, il primo prenditore, cioè colui il quale è parte del rapporto causale, sarà esposto alle eccezioni previste all'art. 1993 c.c.!

La teoria unitaria e mista

È controversa la costruzione giuridica che il titolo di credito assolve già nelle mani del primo prenditore

La teoria unitaria: sostiene che già per il primo prenditore il titolo di credito abbia valore costitutivo di un rapporto cartolare distinto dal rapporto fondamentale, fermo restando che il primo prenditore abbia diritto ad essere pagato solo una volta. A sostegno della tesi è:

Art. 66 1. cambiaria: [I] Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale salvo che si provi che vi fu novazione.

[II] Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

[III] Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

La teoria unitaria e mista

La teoria mista: l'emissione del titolo da vita ad un rapporto cartolare distinto da quello fondamentale solo se abbia circolato.

Quanto attiene la vicenda con il primo prenditore, l'emissione del titolo equivarrebbe ad una promessa di pagamento o ad una ricognizione di debito *ex art. 1988*, secondo cui:

[I]. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria

La circolazione dei titoli di credito



La circolazione dei titoli di credito

Solitamente **titolarità** (cioè proprietario del titolo) e **legittimazione** (cioè diritto ad ottenere la prestazione impressa nel titolo) coincidono

È **titolare** chi tramite un valido negozio acquisti la proprietà del titolo con la giusta conseguenza di essere **legittimato** dal precedente titolare nelle forme e nei modi previsti dalla legge.



Questione: a seguito di un negozio, il titolo di credito diviene di proprietà dell'acquirente con annesso diritto al credito indicato nel titolo con il perfezionarsi dell'accordo oppure tramite possesso qualificato?

La circolazione dei titoli di credito

Parte della dottrina sostiene che prevalga il principio consensualistico, affinché si trasferisca il bene materiale (il titolo) da un soggetto all'altro.

Art. 1376 c.c.: [I]. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

La circolazione dei titoli di credito

Altri, invece, sostengono che i contratti traslativi afferenti i titoli di credito siano contratti reali, cioè si perfezionano mediante la consegna della cosa (titolo).

Altri ancora sostengono che il contratto traslativo si perfezioni con il consenso ma da esso ne conseguono effetti obbligatori.

La circolazione irregolare

Si ha circolazione irregolare quando essa non è sorretta da un valido negozio di trasferimento: emissione del titolo senza volontà, spossessamento da parte di un ladro



Chi smarrisce un titolo di credito può: esercitare **l'azione di rivendicazione** oppure, se il titolo è nominativo o all'ordine, avvalersi della **procedura di ammortamento**

La circolazione dei titoli di credito

Cosa succede se il ladro vende ad un terzo?



Se il ladro aliena ad un terzo in buona fede, nulla ad esso potrà essere eccepito, come nel caso di eventuale azione di rivendica dallo spossessato

si applica



Art. 1994 c.c. [I]. Chi ha acquistato **in buona fede** il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

La legge di circolazione

I titoli al portatore → Consegna del titolo

I titoli all'ordine → Girata

I titoli nominativi → *Transfert* / Girata autenticata

Esercizio del diritto cartolare

Art. 1992 c.c.

Adempimento della prestazione.

[I]. Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge (legittimazione attiva).

[II]. Il debitore, che **senza** dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto (legittimazione passiva).

Eccezioni

Art. 1993 c.c.

Eccezioni opponibili.

[I]. Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

[II]. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

Eccezioni reali

Sono opponibili a qualunque portatore:

- 1) eccezioni di forma;
- 2) eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;
- 3) la falsità della firma;
- 4) difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo;
- 5) la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

Eccezioni personali

Sono opponibili ad un determinato portatore:

Eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale;
eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori;
eccezioni di difetto di titolarità.

→ Eccezioni personali
art. 1993, comma 2, c.c.

→ Eccezioni personali in senso stretto
art. 1994 c.c.